

N. 377

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181 lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 gennaio 2017)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

In conformità con i principi e i criteri direttivi, il decreto legislativo disegna un nuovo modello di formazione iniziale e di accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, sia sui posti comuni che su quelli di sostegno.

In particolare, rispetto all'attuale assetto di accesso alla professione docente, si prevede che, successivamente ad un concorso pubblico nazionale a cui si accede con il titolo di studio previsto, si avvii un percorso graduale di inserimento alla professione docente, attraverso periodi formativi, di tirocinio, diretto e indiretto, e di effettivo esercizio della funzione docente tramite il conferimento di supplenze; il percorso, successivo al concorso, avrà una durata di tre anni scolastici.

Il sistema delineato, che supera quello attuale per cui al concorso accedono gli aspiranti già muniti di titolo abilitante che vengono inseriti, in prova, nei ruoli a tempo indeterminato dopo aver superato il concorso, prevede quindi degli step formativi e valutativi ed un graduale inserimento nella funzione, a cui si accede definitivamente, a tempo indeterminato, a seguito del positivo superamento di diversi momenti valutativi nell'arco del triennio e comunque previa acquisizione del diploma di specializzazione durante il primo anno di contratto.

Passando all'articolato, si illustra di seguito, nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo che è costituito di 18 articoli.

Gli articoli sono suddivisi in 6 Capi, segnatamente: **Capo I: Principi generali;** **Capo II: Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali;** **Capo III: Percorso di formazione iniziale e tirocinio;** **Capo IV: Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie;** **Capo V: Fase transitoria;** **Capo VI: Norme finali.**

L'articolo 1 (*Oggetto e finalità*), al comma 1, definisce, in linea generale, gli obiettivi e le finalità del decreto legislativo che opererà, oltreché nell'ambito di una riforma complessiva dell'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e di insegnante tecnico-pratico, anche nell'ambito di un riordino complessivo della normativa concorsuale, semplificandola. In particolare, obiettivo della riforma, come esplicitato al comma 2, è quello di conseguire una rinnovata valorizzazione sociale, culturale e professionale, della funzione docente nella scuola secondaria sia nell'ambito dei posti comuni che in quelli di sostegno, attraverso l'introduzione di un sistema unitario che includa al suo interno momenti formativi, di lavoro e valutativi, denominato "*Sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli*". L'articolo introduce, intanto, in ossequio al dettato costituzionale, il principio per cui il primo step di accesso è il concorso pubblico nazionale che consente l'ingresso al successivo percorso formativo e valutativo di durata triennale. Al comma 3, sono specificate le finalità del percorso formativo, che ha come obiettivo quello di far conseguire al vincitore del concorso, nell'ambito del percorso triennale, solide competenze professionali. Al comma 4 sono previste modalità di coordinamento con la formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. Al comma 5 è disciplinata la clausola di invarianza.

L'articolo 2 (*Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli*), al comma 1, descrive l'articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del



personale docente della scuola secondaria nonché dell'insegnante tecnico-pratico, denominato "Sistema di formazione iniziale e di accesso", così articolato:

- 1) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II;
- 2) un successivo percorso di formazione iniziale e tirocinio, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), secondo quanto previsto al Capo III;
- 3) accesso ai ruoli a tempo indeterminato previo superamento delle valutazioni intermedie e finali nell'ambito del percorso di cui alla lettera b).

Al comma 2 vengono individuati gli attori principali del percorso individuati nelle Scuole, nelle Università e nelle Istituzioni AFAM i quali collaboreranno, in maniera paritetica e strutturata, nell'ambito di specifiche competenze individuate dal presente decreto legislativo.

L'articolo 3 (*Bando di concorso e commissioni*), disciplina il concorso nazionale per l'accesso al percorso di formazione iniziale e di tirocinio, che sarà articolato su base regionale. I bandi, emanati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riguarderanno i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili nella scuola secondaria; è previsto, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, che i concorsi possano essere indetti su base interregionale.

Al comma 2, ferma restando la procedura autorizzatoria, è previsto che il concorso venga bandito con cadenza biennale, sui posti che si prevedono vacanti e disponibili nel secondo e terzo anno scolastico del triennio di formazione iniziale e tirocinio. La norma prevede, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, 3 contingenti:

- a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;
- b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
- c) posti di sostegno.

Al comma 3 è previsto che nella domanda di partecipazione il candidato indichi la regione di partecipazione e la tipologia di posto per cui intende concorrere, purché sia in possesso dei requisiti di accesso di cui al successivo articolo 5.

Al comma 4 è previsto che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legislativo 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle risorse disponibili, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso; i programmi delle prove d'esame del concorso; i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici; i punteggi da assegnare alle prove e ai titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; la composizione e i criteri di valutazione della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 13. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame.

Al comma 5 è previsto che per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso le commissioni giudicatrici, uniche per posti comuni e per posti di sostegno, sono nominate dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento della sede concorsuale sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 4. Le commissioni operano sulla base dei criteri generali di valutazione stabiliti dal medesimo decreto.



Al comma 6 è, infine, previsto che la commissione nazionale di cui al comma 4 e le commissioni giudicatrici di cui al comma 5 comprendono esperti provenienti dal sistema scolastico e dal sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'articolo 4 (*Classi di concorso*), per espressa previsione della legge delega, mira a ridefinire, nel loro complesso, le classi di concorso, al fine assicurare la coerenza delle classi disciplinari di afferenza dei docenti, delle classi di laurea magistrale e degli insegnamenti delle singole classi disciplinari di afferenza nell'ambito del nuovo Sistema di formazione e accesso ai ruoli nonché per consentire un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107. A tal fine si prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano riordinate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici della scuola secondaria nonché le classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie e dei diplomi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I e di II livello. Al comma 2 è previsto, inoltre, che con il decreto in parola siano altresì individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi in ambito antropo-psico-pedagogico nonché le modalità organizzative del loro conseguimento. Il comma 3 prevede l'attivazione di specifiche attività formative per i docenti di ruolo.

L'articolo 5 (*Requisiti di accesso*): disciplina i requisiti di accesso al concorso per l'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio. In particolare, l'articolo innova l'attuale assetto di accesso alla procedura concorsuale, in quanto non prevede più, per la scuola secondaria, il requisito iniziale di accesso alla procedura concorsuale dell'abilitazione all'insegnamento, ma il solo titolo di studio come definito nell'ambito del decreto che dovrà ridisciplinare le classi di concorso.

L'articolo definisce i requisiti di accesso nel seguente modo:

1. per i posti comuni:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso individuata in base al decreto di cui all'articolo 4;
- b) certificazione, tramite diploma supplement o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

2. Per i posti di insegnante tecnico-pratico:

- a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso in base al decreto di cui all'articolo 4, sulla base di successivi accordi contrattuali;
- b) certificazione del possesso di almeno di 24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;



- c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

Per i posti di sostegno, ai sensi del comma 4, invece costituirà titolo di accesso al concorso, il possesso dei requisiti di cui per i posti comuni o per quelli di insegnante tecnico-pratico, relativamente alla classe di concorso indicata dal candidato in sede di domanda di partecipazione. Il comma 5 disciplina una clausola di validità delle certificazioni linguistiche.

L'articolo 6 (*Prove d'esame*) disciplina le modalità concorsuali di accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio, con specifico riferimento alle prove d'esame, che saranno, in totale nel numero di tre; per i posti di sostegno è prevista una terza prova scritta aggiuntiva, a carattere nazionale.

La prima prova, scritta, è volta a verificare le conoscenze disciplinari del candidato, ovvero quelle specifiche della classe di concorso per cui ha deciso di partecipare. Per le classi di concorso di insegnamento delle lingue straniere, la prova dovrà essere svolta in lingua. Il superamento della prima prova, consente lo svolgimento della seconda prova.

La seconda prova, scritta, a cui accedono i candidati che hanno superato la prima prova, è volta a verificare le conoscenze del candidato nell'ambito antropo-psico-pedagogico e sulle metodologie didattiche in generale. Il superamento della seconda prova, consente lo svolgimento della terza prova.

La terza prova, orale, comprende, ove previsto, anche la prova pratica per le classi di concorso che la prevederanno, ed è volta a verificare la conoscenza disciplinare del candidato nonché le competenze linguistiche ed informatiche.

La terza prova aggiuntiva per il sostegno, scritta, è volta a verificare le conoscenze di base del candidato nell'ambito della pedagogia speciale, nella didattica per l'inclusione nonché delle relative metodologie.

L'articolo 7 (*Graduatorie*) disciplina le modalità di composizione delle graduatorie del concorso nazionale, date dalla somma dei punteggi riportati in ciascuna prova e nella valutazione dei titoli.

Al comma 2 è previsto che, per le graduatorie dei posti di sostegno, la terza prova aggiunta pesi nella valutazione finale per il 70%; il restante 30% è dato dal punteggio delle altre prove concorsuali. La valutazione è espressa in centesimi. È previsto che la valutazione dei titoli sia effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove, per economia della procedura concorsuale.

Al comma 3, è previsto che ove il candidato risulti positivamente valutato su più classi di concorso, questo debba esercitare preliminarmente quella in cui vuole essere inserito in graduatoria. Per i posti di sostegno è necessaria la relativa opzione. La scelta effettuata dal candidato comporta la non inclusione in altre graduatorie.

Al comma 4, è previsto che, all'esito delle opzioni di cui al comma 3, siano redatti gli elenchi graduati per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, con un inserimento pari ai posti messi a concorso, maggiorati del 5%.

Al comma 5 è disciplinata l'opzione territoriale, rimessa all'ordine di graduatoria dei candidati, ai fini dello svolgimento del percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio.

L'articolo 8 (*Contratto di formazione iniziale e tirocinio*) disciplina il contratto di formazione iniziale e tirocinio destinato ai vincitori della procedura concorsuale. I vincitori sottoscrivono, con l'Ufficio scolastico regionale di competenza, un contratto triennale di formazione iniziale e tirocinio.



Al comma 2 è previsto che le condizioni normative del contratto di formazione iniziale e tirocinio sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le condizioni economiche per il primo e secondo anno di tirocinio sono definite nel medesimo contratto. Per il terzo anno di tirocinio sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del grado di istruzione e del tipo di posto ricoperto. La contrattazione avviene in applicazione dei seguenti principi:

- a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10;
- b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11;
- c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio;
- d) risoluzione anticipata del contratto nel caso di assenze prolungate ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie e finali.

Al comma 3 è previsto che in assenza di regolamentazione ai sensi del comma 2, possa procedere il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 4 sono disciplinate le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale (che dovrà essere confermato anno per anno), secondo le seguenti modalità, in parte comuni e in parte diversificate per i posti comuni e per quelli di sostegno:

- a) il contrattista su posto comune è tenuto, al termine del primo anno, a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti;
- b) il contrattista su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.

L'articolo 9 (*Primo anno di contratto*) disciplina sia il diploma di specializzazione che le modalità di conseguimento del medesimo. Il primo anno è caratterizzato da un forte impronta formativa, propedeutica all'acquisizione graduale della funzione docente nell'ambito del secondo e del terzo anno di contratto.

Il corso di specializzazione è a tempo pieno e con oneri a totale carico dello Stato che li determinerà secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.

L'ordinamento didattico del corso di specializzazione sarà determinato con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; è previsto il conseguimento di un totale di 60 CFU CFA ed è articolato nel seguente modo:

- a) lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia,



della psicologia e della normativa scolastica; obiettivo è quello di ottenere una maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali anche nell'ambito della didattica per l'inclusione scolastica;

- b) attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza con un docente della classe.

Al comma 3 si disciplinano specifici curricula del corso di specializzazione per gli aspiranti specializzandi su posti di sostegno, nel seguente modo:

- a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica;
- b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe..

Il corso di specializzazione si conclude, quindi, ai sensi del comma 5, con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative. Il contrattista che supera l'esame finale consegue il diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

La composizione della commissione dell'esame finale e i criteri e i parametri di valutazione sono stabiliti nel decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione deve comprendere comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista.

L'articolo 10 (Secondo e terzo anno di contratto sui posti comuni) disciplina il secondo ed il terzo anno di contratto per i soli posti comuni.

Si accede al secondo anno, esclusivamente nel caso in cui il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione, e, al il terzo anno, a condizione che il contrattista abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.

Nell'ambito delle attività da svolgere nel secondo e nel terzo anno, il contrattista, oltre alle attività di tirocinio diretto e indiretto, è tenuto a predisporre e a svolgere un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico; è tenuto altresì ad acquisire ulteriori 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno, in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica.

Inoltre, il contrattista, al fine dell'acquisizione graduale della funzione docente, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando comunque gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze in sostituzione di docenti assenti tra quelli in servizio nell'ambito territoriale di appartenenza, per un numero prestabilito di ore.

L'articolo 11 (Secondo e terzo anno di contratto sui posti di sostegno) disciplina il secondo ed il terzo anno di contratto per i soli posti di sostegno.



Il sistema è analogo a quello descritto per i posti comuni, fatta eccezione per quanto riguarda la disciplina contenuta nel comma 2 in cui è previsto che il contrattista su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), sia tenuto ad acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 CFU/CFA, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor universitario e scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione

L'articolo 12 (*Tirocinio*) disciplina il tirocinio nell'ambito del percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio; esso è individuato quale parte fondamentale del percorso formativo che il contrattista è tenuto a svolgere nel corso del triennio; la frequenza alle attività è obbligatoria ed è sottoposta a specifica valutazione. Esso è inquadrato sia quale attività di tirocinio diretto che indiretto e le relative attività sono svolte dall'aspirante docente con il supporto di un tutor universitario e di un tutor scolastico.

Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.

Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario.

Il comma 6 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il contrattista deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole, nonché le modalità di individuazione del tutor scolastico.

L'articolo 13 (*Accesso al ruolo*) definisce le modalità con cui si consegue la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato. La norma prevede che il percorso di formazione iniziale e tirocinio si concluda attraverso una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel corso del triennio. La composizione della commissione di valutazione, i criteri e i parametri di valutazione saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La norma prevede che la commissione di valutazione sia presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito di appartenenza del contrattista e che vi facciano parte sia docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione, sia il tutor scolastico che quello universitario dell'interessato.

In caso di valutazione positiva, e sulla base del punteggio conseguito da ciascun contrattista, verranno stilate le graduatorie regionali per l'accesso al ruolo. La scelta dell'ambito territoriale definitivo di assegnazione del docente al momento dell'accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell'ordine della graduatoria. I docenti immessi in ruolo, pertanto, ricevono una proposta di contratto a tempo indeterminato presso una scuola dell'ambito territoriale di appartenenza.

Viene specificato che comunque l'accesso al ruolo è precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso formativo triennale.

Infine, si prevede che i contrattisti che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio, sono riammessi alla parte residua del percorso formativo esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso fatta salva la validità del titolo conseguito.



L'articolo 14 (Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente) istituisce il predetto organismo con funzioni di coordinamento e monitoraggio del sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e di accesso ai ruoli della scuola secondaria. Si prevede che la Conferenza sia nominata con decreto del Ministro e che sia composta, in modo paritetico, da esponenti del mondo della scuola e di quello Universitario e dell'AFAM. Oltre alla clausola di divieto di corresponsione di compensi, è previsto che i componenti non vengano esonerati dall'insegnamento.

L'articolo 15 (Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune) definisce le modalità di accesso all'insegnamento sulle discipline dei docenti della scuola secondaria nell'ambito delle scuole paritarie. E' previsto che l'insegnamento nelle predette scuole, a tempo indeterminato o determinato, avvenga previo conseguimento del diploma di specializzazione nella classe di concorso di appartenenza.

L'articolo 16 (Docenti su posto di sostegno) definisce le modalità di accesso all'insegnamento sul sostegno in modalità analoghe a quelle disciplinate dal presente decreto, fermo restando l'obbligo di conseguire anche il diploma di specializzazione per l'insegnamento sulle discipline.

L'articolo 17 (Disciplina transitoria) definisce la seguente disciplina transitoria, che tiene conto delle variegate situazioni attualmente in atto nell'ambito della formazione iniziale e del reclutamento del personale docente della scuola secondaria:

1. Le disposizioni entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021.
2. Nelle more dell'entrata in vigore decreto legislativo, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, potrà essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.
3. Quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado sarà riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.
4. Le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all'articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo.
5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente saranno esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e accederanno direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 10. Il percorso sarà ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo.
6. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), che siano già in possesso di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno conseguita secondo la disciplina previgente saranno esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, e accederanno direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 11. Il percorso sarà ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posti di sostegno, anche non continuativo.



7. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) che siano inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo ma non siano in possesso di abilitazione conseguita secondo la disciplina previgente saranno tenuti a conseguire il diploma di specializzazione di cui all'articolo 10, comma 1 o comma 3, e, dopo il conseguimento del diploma, saranno esonerati dalle attività del secondo anno di contratto e ammessi direttamente al terzo anno.
8. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di cui all'articolo 3, comma 2, è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*) della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
9. Le disposizioni del presente decreto legislativo entreranno in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Nelle more di attuazione si applica la disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6.
10. Ai fini dell'articolo 16, sarà considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria.

L'articolo 18 (*Copertura finanziaria*) definisce la copertura.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Relazione Tecnica

Schema di decreto legislativo recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.

Il presente decreto legislativo, adottato ai sensi dell' art. 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107/2015, disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale e dell'accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Si definisce l'oggetto dell'intervento, pertanto la disposizione ha natura meramente programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

E' previsto comunque che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse stanziare con il presente decreto.

Articolo 2 - Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli

Si descrive l'articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché dell'insegnante tecnico-pratico, denominato *“Sistema di formazione iniziale e di accesso”*. La disposizione elenca i criteri e le metodologie da adottare al fine di realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli, pertanto per i relativi effetti finanziari, si rinvia ai successivi articoli.

Articolo 3 - Bando di concorso e Commissioni

Comma 2 prevede l'emanazione del bando di concorso, con cadenza regolare biennale, sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo anno del triennio corrispondente al percorso formativo di cui all'articolo 2, comma 2.

In sede di prima applicazione del citato comma, occorre individuare il numero dei posti da mettere a concorso.

Considerato che nell'anno scolastico 2015/2016, il contingente per nomine sui posti vacanti e disponibili in O.D. 2015/16 è stato di 36.627 unità comprensive dei docenti di sostegno e che il precedente bando è stato emanato per la copertura di 63.712 posti che verranno assegnati nel corso del triennio 2016/2018, si rappresenta in via del tutto previsionale che, il numero di posti da mettere a concorso e, che si prevedono vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo anno del triennio di percorso formativo, quindi per gli anni dal 2018/2019, sia di 20.893. La stima di tali posti è al netto delle nomine dei vincitori delle





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

graduatorie di merito relativo al concorso 2016, degli aspiranti ancora presenti nelle GAE e nelle graduatorie di II e III fascia che potranno accedere nella fase transitoria.

I commi 4, 5 e 6 prevedono le modalità di espletamento della suddetta procedura concorsuale rinviando ad un successivo regolamento.

Tuttavia, ai fini del computo del costo della procedura, si suppone prudenzialmente che i partecipanti, per 20.893 posti che si prevedono vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo anno del triennio di percorso formativo, siano 255.000, e nell'ipotesi in questione vi saranno, dunque:

- 255.000 istanze di partecipazione ciò comporterà un versamento complessivo di 2.550.000 euro alle entrate dello Stato, da riassegnare allo stato di previsione del MIUR al fine di contribuire a coprire le spese generali del concorso;
- si stima che almeno 193.800 candidati (76% dei partecipanti) si presenteranno alle prove selettive.
- 20893 candidati che saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione iniziale.

Per l'esame delle prove scritte ed orale saranno attivate circa 775 commissioni di esame (1 commissione su 250 candidati), ciascuna composta da un presidente e due componenti. Si aggiungono un esperto in lingua straniera e un esperto informatico per ciascuna commissione.

A legislazione vigente, i compensi per i componenti delle commissioni sono stabiliti dal decreto interministeriale MIUR-MEF dell'anno 2016. Detto decreto stabilisce i compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per effetto dell'art. 1, comma 114 della legge n. 107/2015.

In base a detto decreto, i compensi lordi per le commissioni principali ammontano a:

- Presidenti: 502,00 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato;
- Componenti: 418,48 euro + 1 euro per ciascun candidato esaminato.

Per le sottocommissioni, i compensi per ciascun componente ammontano a 251 euro + 0,50 per ciascun candidato esaminato.

In ogni caso, il compenso complessivo non può superare l'importo lordo di 4.103,40

Complessivamente, si prevede il seguente costo:

COMMISSIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

La stima dei costi relativi alla procedura concorsuale viene effettuata sulla base delle seguenti ipotesi:

posti in concorso: 20893

candidati partecipanti alle prove selettive: 193.800

Il costo previsto per questa fase concorsuale è di 11.123.365,47 euro e si compone delle seguenti voci:

Qualifica	Numero	Costo unitario Lordo dip/al lordo iva	Costo complessivo Lordo dipendente	Costo complessivo Lordo Stato
Presidenti - quota fissa	775	502	389.050,00	516.269,35
Presidenti - quota per elaborati		2,1	406.980,00	540.062,46





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

	193.800			
Presidenti coordinatori	98	4.924,08	482.559,84	640.356,91
Segretari - quota fissa	775	371,84	288.176,00	382.409,55
Segretari - quota per elaborati	193.800	2,1	406.980,00	540.062,46
Commissari - quota fissa	2.325	418,48	972.966,00	1.291.125,88
Commissari - quota per elaborati	1.259.700	2,1	2.645.370,00	3.510.405,99
Rimborso scuole per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche	18.177	80	1.454.133,33	1.454.133,33
Componenti comitati di vigilanza - prova scritta	15.580	20,92	325.933,60	432.513,89
Componenti comitati di vigilanza - prova pratica	2.597	20,92	54.322,27	72.085,65
Rimborso spese di missione	3.973	150	595.950,00	595.950,00
Buste internografate	405.300	0,5	202.650,00	202.650,00
Pen drive da 8 GB	22.712	5	113.560,00	113.560,00
Risme di carta	2.735	4	10.940,00	10.940,00
Acquisto materiali per la prova pratica	20.521	40	820.840,00	820.840,00
Totale			9.170.411,04	11.123.365,47

Per ragioni del tutto prudenziali, si ritiene di non tener conto delle assegnazioni in conto entrate delle derivanti dai diritti di segreteria che si prevedono di incassare con versamento in entrata al bilancio che si stima in euro 2.550.000 e dalle disponibilità a legislazione vigente sui capitoli di spesa 2339 - 2439 pg 6 "spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo, a.t.a. della scuola" pari ad euro 497.704,00 per ciascuno degli anni 2017-2018-2019. L'onere scaturente dalla predetta norma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pari ad euro 5.561.700 annui

Si prevede la costituzione di una commissione nazionale di esperti individuati nell'ambito universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame. La commissione comprende esperti provenienti dai sistemi scolastico, universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Non sono previsti oneri in quanto le attività saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Articolo 4 - Classi di concorso

prevede il riordino delle classi di concorso al fine di renderle coerenti con il sistema di formazione e di accesso ai ruoli. L'obiettivo di spesa della norma in questione rientra nell'ambito dell'attuazione dell'art. 64, comma 4, lett. a) del D.L. n. 112/2008. Pertanto la norma in questione ha natura ordinamentale e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 5 - Requisiti di accesso

disciplina i requisiti di accesso al concorso di cui all'articolo 3, comma 2, pertanto la norma ha natura ordinamentale e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 6, - Prove di esame

la disposizione disciplina le modalità di svolgimento delle prove di esame. Per il computo degli oneri si rimanda alla relazione all'articolo 3.

Articolo 7 - Graduatorie

non comporta alcun nuovo o maggiore onere sulla finanza pubblica in quanto si limita a definire le procedure per la compilazione della relativa graduatoria.

Articoli 8 – 9 – 10 – 11 - 12

I vincitori del concorso sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito. Si prevede una retribuzione crescente del contrattista nel corso del triennio, anche in rapporto alle attività di supplenza nel secondo e nel terzo anno, e con l'impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11

PRIMO ANNO

La sottoscrizione dei contratti di cui all'articolo 9 comporta nuovi e maggiori oneri in misura corrispondente all'importo mensile che sarà riconosciuto a ciascun corsista dalla contrattazione collettiva di cui al medesimo articolo. La contrattazione non può comportare oneri complessivamente superiori ad euro 117 milioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 9. Tale somma risulta coperta mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'importo mensile sarà determinato dalla contrattazione, tuttavia a titolo esemplificativo si rappresenta che la somma indicata è sufficiente ad assegnare la somma di euro 400 mensili all'anno. Infatti in tale ipotesi, durante il primo anno di formazione i contrattisti percepiscono un trattamento economico pari ad euro 400 mensili lordo dipendente calcolato per 10 mesi, pertanto si prevede di sostenere complessivamente la spesa di euro 83.572.000 lordo dipendente ed euro 116.298.795 lordo Stato. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

SECONDO ANNO

Come già evidenziato nel primo anno, la somma da corrispondere ai contrattisti è riconosciuta nell'ambito della contrattazione nel limite delle risorse pari ad euro 117 milioni coperta mediante corrispondente





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Detta somma potrà essere incrementata in considerazione dei risparmi di spesa corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte dai tirocinanti al secondo anno di corso.

TERZO ANNO

Nel terzo anno, il docente sarà impiegato per la copertura dei posti vacanti e disponibili previsti per il secondo e il terzo anno del percorso formativo, oltre a supplenze per periodi lunghi, per coprire maternità, aspettative, ecc. con orario di servizio a tempo normale. Il trattamento economico per ogni docente di istruzione di II grado, sarà pari ad euro 34.400,00 lordo stato per 12 mesi, pertanto, la spesa complessiva ammonta ad euro 718.719.200 lordo Stato. Si rappresenta comunque che tutti i corsisti copriranno dei posti vacanti e disponibili in quanto il numero dei posti messi a concorso è pari al numero dei posti vacanti e disponibili.

Al fini della copertura finanziaria saranno utilizzate le risorse previste per i posti vacanti e disponibili, ossia sul capitolo relativi a "supplenze a tempo determinato del personale docente, ecc.", pertanto l'onere è coperto mediante l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al comma 4 sono disciplinate le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale (che dovrà essere confermato anno per anno).

Il contrattista, durante il primo anno, è tenuto a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario o la specializzazione per il sostegno, al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale..

Con riferimento ai corsi universitari, sulla base delle convenzioni già stipulate con la conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione, si può considerare una quota massima di euro 485,00 per ciascun docente corsista, pertanto la spesa complessiva ammonta ad euro 10.133.105 ogni due anni. L'onere pari ad euro 5.067.000 annui è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno 2020.

Il contrattista che abbia optato per il percorso relativo ai posti di sostegno è tenuto, durante il secondo anno, a conseguire l'ulteriore diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti da università o loro consorzi in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale; è altresì tenuto, durante il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Articolo 13 - Accesso al ruolo

La norma disciplina l'accesso al ruolo, definisce le modalità con cui si consegue la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato. La norma prevede che il percorso di formazione iniziale e tirocinio si concluda attraverso una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel corso del triennio. La composizione della commissione di valutazione, i criteri e i parametri di valutazione saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La norma prevede che la commissione di valutazione sia presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito di appartenenza del contrattista e che vi facciano parte sia docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione di cui agli articoli 10 e 12, sia il tutor scolastico che quello universitario dell'interessato. Non è previsto alcun compenso né rimborso spese, pertanto la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 - Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente

Si prevede l'istituzione della Conferenza Nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, la cui composizione e regolamento di funzionamento è rinviata ad un successivo decreto del Ministro per l'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attività didattica.

Articolo 15 - Docenti e Insegnanti tecnico-pratici su posto comune

definisce le modalità di accesso all'insegnamento sulle discipline dei docenti della scuola secondaria nell'ambito delle scuole paritarie. Le spese della frequenza dei percorsi di specializzazione sono poste integralmente a carico degli interessati.

Articolo 16 - Docenti su posto di sostegno

definisce le modalità di accesso all'insegnamento sul sostegno in modalità analoghe a quelle disciplinate dall'articolo 15, fermo restando l'obbligo di conseguire anche il diploma di specializzazione per l'insegnamento sulle discipline.

Articolo 17 - Disciplina transitoria

Si prevede che le disposizioni recate dal presente schema di decreto legislativo entrino in vigore a decorrere dal settembre 2020.

Pertanto si rende necessaria una disciplina transitoria, che preveda la possibilità di bandire un ulteriore corso di tirocinio formativo attivo, che è limitato a quelle classi di concorso e tipologie di posto per le quali risultino esaurite le corrispondenti graduatorie ad esaurimento provinciali. Non occorre una analogo salvaguardia per le graduatorie di merito, considerato che gli iscritti nelle stesse hanno già acquisito il diritto ad essere assunto nell'arco di vigenza delle graduatorie.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Quanto alle spese occorrenti per la organizzazione del nuovo ciclo di TFA, si rappresenta che le stesse sono già previste a legislazione vigente e coperto con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR.

Inoltre si prevede una disciplina, anch'essa transitoria, che consente ai docenti già abilitati nonché a quelli iscritti nella terza fascia delle graduatorie di Istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo, di poter accedere ad una quota di riserva nei nuovi percorsi concorsuali, nonché di poter partecipare ad una edizione del corso ridotta nella durata, essendo ad es. ridondante il conseguimento del diploma di specializzazione per chi è già abilitato.

Trattasi di disciplina interamente ordinamentale che dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18 copertura finanziaria

Al maggiori oneri derivanti dall'articolo 3, commi 5 e 6 pari ad euro 5.561.700 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

All'onere derivante dall'articolo 8, comma 2 pari ad euro 117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Al maggiori oneri di funzionamento derivanti dall'articolo 9 a decorrere dal 2020, pari a ad euro 5.067.000,00 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 GEN. 2017







Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Referente: Ufficio legislativo del Miur

Analisi tecnico-normativa

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L’intervento regolatorio in esame si inserisce nel quadro normativo della legge n. 107 del 2015, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, dando attuazione alla delega conferita al Governo dalla norma di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), della predetta legge.

In particolare, la norma di delega attribuisce il potere di operare il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.

La scelta normativa di intervenire sul sistema della formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria deriva da una serie di criticità riscontrate nell’attuale sistema.

Si indicano, di seguito, le più importanti.

- Frammentarietà dei percorsi che conducono alla professione dell’insegnamento. Da ciò, scaturisce l’esigenza di introdurre un’unica procedura di abilitazione basata sulla combinazione di due “momenti”: una formazione universitaria specialistica orientata all’insegnamento e una fase di tirocinio nelle scuole;
- Assenza di un percorso chiaramente tracciato per intraprendere in un tempo ragionevole la professione di insegnante. In Italia, infatti, e soprattutto per i giovani laureati che vogliono diventare docenti nelle scuole secondarie, non esiste un percorso di questo genere. Ciò è particolarmente vero dopo la soppressione delle SSIS, sostituite in seguito dal TFA (la cui introduzione risale al decreto n. 249 del 2010, che lo istituiva come momento terminale di un processo altrimenti articolato, che, tuttavia, non è stato mai implementato);
- Inadeguatezza della formazione in servizio dei docenti da cui consegue una scarsa integrazione delle competenze disciplinari e pedagogiche degli stessi docenti, che rende impossibile o, comunque, inopportuna l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini, secondo principi di flessibilità e semplificazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti norme:

- gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17;
- la legge 3 agosto 1998, n. 315 recante interventi finanziari per l'università e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
- la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n.268;
- il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Lo schema di decreto legislativo opererà, oltreché nell'ambito di una riforma complessiva dell'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e di insegnante tecnico-pratico, anche nell'ambito di un riordino complessivo della normativa concorsuale, semplificandola.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle Regioni e agli Enti locali. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle Regioni o agli Enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge inerenti le materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del decreto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal decreto non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento reca la definizione normativa di "Sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli".

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**

L'intervento contiene una clausola di carattere generale che produce effetti abrogativi impliciti in quanto stabilisce che sono da considerare abrogate tutte le disposizioni che risulteranno incompatibili con le norme contenute nel presente decreto.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del decreto deleghe legislative da esercitare.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Sono previsti i seguenti atti successivi, di carattere amministrativo:

- decreto ministeriale di natura non regolamentare (da adottare annualmente) con cui è indetto il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria;
- decreto di natura regolamentare (da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto) su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso; i programmi delle prove d'esame del concorso; i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici; i punteggi da assegnare alle prove e ai titoli; i punteggi minimi per





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

considerare superata ciascuna prova d'esame; la composizione e i criteri di valutazione della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 14. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame;

- decreto ministeriale di natura non regolamentare (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto) sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. Con il medesimo decreto sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b), e le modalità organizzative del loro conseguimento;
- decreto ministeriale di natura non regolamentare, nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, è determinato il trattamento economico e normativo spettante al contrattista;
- decreto ministeriale ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270 con cui è determinato l'ordinamento didattico del corso di specializzazione, la composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti, l'ordinamento didattico del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il contrattista deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole, nonché le modalità di individuazione del tutor scolastico;
- decreto ministeriale di natura non regolamentare con cui è costituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Ufficio legislativo Miur

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L’intervento regolatorio in esame si inserisce nel quadro normativo della legge n. 107 del 2015, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, dando attuazione alla delega conferita al Governo dalla norma di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), della predetta legge.

In particolare, la norma di delega attribuisce il potere di operare il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.

La scelta normativa di intervenire sul sistema della formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria deriva da una serie di criticità riscontrate nell’attuale sistema.

Si indicano, di seguito, le più importanti.

- Frammentarietà dei percorsi che conducono alla professione dell’insegnamento. Da ciò, scaturisce l’esigenza di introdurre un’unica procedura di abilitazione basata sulla combinazione di due “momenti”: una formazione universitaria specialistica orientata all’insegnamento e una fase di tirocinio nelle scuole;
- Assenza di un percorso chiaramente tracciato per intraprendere in un tempo ragionevole la professione di insegnante. In Italia, infatti, e soprattutto per i giovani laureati che vogliono diventare docenti nelle scuole secondarie, non esiste un percorso di questo genere. Ciò è particolarmente vero dopo la soppressione delle SSIS, sostituite in seguito dal TFA (la cui introduzione risale al decreto n. 249 del 2010, che lo istituiva come momento terminale di un processo altrimenti articolato, che, tuttavia, non è stato mai implementato);
- Inadeguatezza della formazione in servizio dei docenti da cui consegue una scarsa integrazione delle competenze disciplinari e pedagogiche degli stessi docenti, che rende impossibile o, comunque, inopportuna l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini, secondo principi di flessibilità e semplificazione;

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo

In attuazione e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla citata norma dell’articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015, l’intervento regolatorio in esame intende





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

raggiungere, attraverso la creazione di un nuovo modello di formazione iniziale e di accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, una rinnovata valorizzazione sociale, culturale e professionale, della funzione docente nella scuola secondaria sia nell'ambito dei posti comuni che in quelli di sostegno.

A tal fine, obiettivo dell'intervento è attraverso l'introduzione di un sistema unitario che includa al suo interno momenti formativi, di lavoro e valutativi, denominato "*Sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli*".

Nello specifico, si indicano i principali obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente intervento.

- Prevedere un sistema basato sull'accesso tramite concorso pubblico nazionale, al quale farà seguito l'ingresso al successivo percorso formativo e valutativo di durata triennale, per consentire l'acquisizione di solide competenze professionali nell'ambito sia delle metodologie didattiche (e relazionali) nonché dei saperi disciplinari.
- Assicurare, per mezzo delle specifiche capacità progettuali flessibili acquisite dal docente, l'apprendimento critico e consapevole da parte degli studenti.
- Innovare l'attuale assetto di accesso alla procedura concorsuale, prevedendo per la scuola secondaria, non più, il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, ma il solo titolo di studio che verrà definito in sede di ulteriore disciplina delle classi di concorso.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato soprattutto dall'effettiva acquisizione da parte dei docenti di solide competenze professionali nell'ambito sia delle metodologie didattiche (e relazionali), nonché dei saperi disciplinari.

Altro indicatore sarà rappresentato dall'innalzamento del livello qualitativo dell'apprendimento degli studenti.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali destinatari diretti dell'intervento sono i soggetti che accederanno al nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e i soggetti vincitori del concorso che accederanno al percorso iniziale e al tirocinio.

Ulteriori destinatari sono anche i docenti e gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti di sostegno.

Soggetti pubblici destinatari diretti dell'intervento sono anche le istituzioni scolastiche coinvolte nel predetto sistema e le università.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Sono state sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni dei disabili e le scuole paritarie, attraverso incontri finalizzati a definire uno scambio di visioni relative al processo di riforma sull'inclusione scolastica.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

La scelta dell'Opzione Zero, pur valutata, non è stata ritenuta perseguibile in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario per attuare i principi e i criteri direttivi imposti dalla norma di delega sopra citata.

Nello specifico, l'opzione di non intervento non consentirebbe l'eliminazione delle criticità indicate precedentemente, con particolare riferimento alla necessità di operare il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

In sede di predisposizione dell'intervento normativo in esame, l'Amministrazione, ha ritenuto di optare per la scelta normativa in esame e di escludere altre opzioni di merito, pur considerate e fatte oggetto di comparazione con la soluzione regolatoria proposta.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

I vantaggi riguarderanno soprattutto i possibili destinatari dell'intervento, quali indicati nell'apposita sezione della presente relazione, e gli studenti che potranno usufruire di un corpo docente maggiormente qualificato professionalmente e selezionato attraverso un sistema più efficiente e razionale.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento non produrrà effetti diretta sul sistema delle imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO-FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio potrà incidere indirettamente anche sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche, le università in vario modo coinvolte, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ulteriori soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento sono i soggetti che faranno parte delle commissioni giudicatrici del concorso e la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente istituita con il presente intervento, della quale faranno parte esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del Miur, anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali, con le istituzioni scolastiche coinvolte e con le università.

Specifico strumento di coordinamento e monitoraggio sarà rappresentato dalla Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, prevista dall'intervento allo scopo di coordinare e monitorare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi di revisione.

Tuttavia, la legge n. 107 del 2015 prevede, all'articolo 1, comma 184, un meccanismo di integrazione e correzione laddove stabilisce che *“Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”*.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: “*Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315 recante interventi finanziari per l'università e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;



VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n.268;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del ...

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria.
2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria di secondo grado, sia su posti comuni che di sostegno, per selezionare i docenti sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.
3. Il percorso formativo ha l'obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche dei saperi disciplinari e le specifiche competenze della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari, nonché a rafforzare la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico,



al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti.

4. I contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione continua in servizio dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con il relativo Piano nazionale di formazione.
5. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.

Articolo 2

(Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)

1. Il Sistema di formazione iniziale e accesso di cui all'articolo 1, comma 2, è articolato in:
 - a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II;
 - b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), secondo quanto previsto al Capo III;
 - c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b).
2. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.

CAPO II

ACCESSO AI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO E PROCEDURE CONCORSUALI

Articolo 3

(Bando di concorso e commissioni)

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale.
2. Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, con cadenza biennale, sui posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo degli anni scolastici che compongono il percorso formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ciascuna delle seguenti tipologie di posti:
 - a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;
 - b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
 - c) posti di sostegno.



3. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le tipologie di posti messi a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
4. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso; i programmi delle prove d'esame del concorso; i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici; i punteggi da assegnare alle prove e ai titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; la composizione e i criteri di valutazione della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 13. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame.
5. Per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso le commissioni giudicatrici, uniche per posti comuni e per posti di sostegno, sono nominate dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento della sede concorsuale sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 4. Le commissioni operano sulla base dei criteri generali di valutazione stabiliti dal medesimo decreto.
6. La commissione nazionale di cui al comma 4 e le commissioni giudicatrici di cui al comma 5 comprendono esperti provenienti dal sistema scolastico e dal sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 4 (Classi di concorso)

1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b), e le modalità organizzative del loro conseguimento.
3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, e in coordinamento con la formazione continua di cui all'articolo 1, comma 4, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro



preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale.

Articolo 5
(Requisiti di accesso)

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il possesso congiunto di:
 - a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso sulla base del decreto di cui all'articolo 4;
 - b) certificazione, tramite *diploma supplement* o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
 - c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il possesso congiunto di:
 - a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso in base al decreto di cui all'articolo 4;
 - b) certificazione del possesso di almeno di 24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
 - a) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.

4. Ai fini previsti dal comma 1, lettera c) e dal comma 2, lettera c), sono valide a tempo indeterminato le certificazioni linguistiche rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889.



Articolo 6
(*Prove di esame*)

1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.
2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
4. La prova orale comprende la prova pratica ove gli insegnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.
5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla pedagogia speciale sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie.

Art. 7
(*Graduatorie*)

1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), la graduatoria di merito per ogni classe di concorso è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.
2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.
3. I candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso esercitano preliminarmente l'opzione per una delle classi di concorso. I candidati che concorrono anche a posti di sostegno esercitano successivamente l'opzione tra posto comune e posto di sostegno. Le opzioni valgono come rinunce definitive alle altre opzioni esercitabili.
4. Al termine dell'esercizio delle opzioni di cui al comma 3, in ciascuna sede concorsuale è determinato, per ogni classe di concorso e, separatamente, per i posti comuni e per i posti di sostegno, l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori, in numero pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 5 per cento.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e tirocinio.



CAPO III
Percorso di formazione iniziale e tirocinio

Articolo 8
(Contratto di formazione iniziale e tirocinio)

1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale prescelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto è effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Le condizioni normative del contratto di formazione iniziale e tirocinio sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le condizioni economiche per il primo e secondo anno di tirocinio sono definite nel medesimo contratto. Per il terzo anno di tirocinio sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del grado di istruzione e del tipo di posto ricoperto. La contrattazione collettiva è svolta nel limite di un maggior onere pari ad euro 117 milioni annui, nonché delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi:
 - a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10;
 - b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11;
 - c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio;
 - d) risoluzione anticipata del contratto nel caso di assenze prolungate ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie e finali.
3. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al contrattista è rimessa al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il contratto prevede che:
 - a) il contrattista su posto comune è tenuto, al termine del primo anno, a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione



- professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti;
- b) il contrattista su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.

Articolo 9
(Primo anno di contratto)

1. Il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.
2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:
 - a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;
 - b) in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.
3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando
4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato con il medesimo decreto di cui al comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato:
 - a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica;
 - b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe.
5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative. Il contrattista che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione.
6. La composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti nel decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.



Articolo 10

(Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni)

1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
2. Il contrattista su posto comune, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico; è tenuto altresì ad acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica.
3. Il contrattista su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Articolo 11

(Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno)

1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno,
2. Il contrattista su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), è tenuto ad acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 CFU/CFA, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida dei tutor universitario e scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione.
3. Il contrattista su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Articolo 12

(Tirocinio)

1. Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale di formazione iniziale. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili.
2. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.
3. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario.
4. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria.



5. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica.
6. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il contrattista deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole, nonché le modalità di individuazione del tutor scolastico.

Articolo 13 *(Accesso al ruolo)*

1. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio si conclude con una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel triennio.
2. La composizione della commissione di valutazione e i criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4.
3. La commissione di valutazione è presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprende sia docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 sia i tutor scolastico e universitario dell'interessato.
4. In caso di esito positivo della valutazione e sulla base del punteggio conseguito da ciascun contrattista sono stilate le graduatorie regionali per l'accesso al ruolo.
5. La scelta dell'ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell'accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell'ordine della graduatoria di cui al comma 4.
6. I docenti immessi in ruolo ricevono una proposta di incarico ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
7. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso formativo triennale. I contrattisti che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio sono riammessi alla parte residua del percorso formativo esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti.

Articolo 14 *(Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente)*

1. È istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di seguito denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La Conferenza è costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento. È composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. La Conferenza:
 - a) definisce compiti e ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema unitario e coordinato di cui all'articolo 1, comma 2;



- b) progetta e programma, a livello nazionale, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, articolato per curricula verticali;
 - c) definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3;
 - d) monitora le attività e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive;
 - e) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.
4. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attività didattica.

CAPO IV

Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie

Articolo 15

(Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune)

1. Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nella classe di concorso relativa all'insegnamento, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso.
2. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori, purchè in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria.
3. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalla sostenibilità, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 2 sono integralmente a carico degli interessati.

Articolo 16

(Docenti su posto di sostegno)

1. Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto di sostegno, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso.



2. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), ovvero che non ne siano risultati vincitori, purchè in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Fermi i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'iscrizione al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati.

CAPO V *Fase transitoria*

Articolo 17 *(Disciplina transitoria)*

1. Le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.
3. Quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.
4. Le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all'articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo.
5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 10. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo.
6. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), che siano già in possesso di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione in



- pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 11. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posti di sostegno, anche non continuativo.
7. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) che siano inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo ma non siano in possesso di abilitazione conseguita secondo la disciplina previgente sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione di cui all'articolo 10, comma 1 o comma 3, e, dopo il conseguimento del diploma, sono esonerati dalle attività del secondo anno di contratto e ammessi direttamente al terzo anno.
 8. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di cui all'articolo 3, comma 2, è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
 9. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Nelle more di attuazione si applica la disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6.
 10. Ai fini dell'articolo 16, è considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria.

CAPO VI *Norme finali*

Articolo 18 *(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 3, commi 5 e 6 pari ad euro 5.561.700,00 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. All'onere derivante dall'articolo 8, comma 2 pari ad euro 117.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Ai maggiori oneri di funzionamento derivanti dall'articolo 9, pari ad euro 5.067.000,00 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

